Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 ottobre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. **1407**.

Approvazione della variante VIII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1219, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 23 giugno 1960, n. 26527, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera della Giunta municipale 16 settembre 1959, n. 6481, approvata dal Ministero dell'interno con nota n. 16171 R.VIII/56 del 9 giugno 1960, e ratificata con deliberazione commissariale 4 agosto 1961, n. 1456, ha chiesto l'approvazione della variante VIII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo, approvato con decreti reali 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 12 ottobre 1939;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata nei termini una opposizione da parte della Società Immobiliare Tirrena, alla quale il Comune di Roma ha controdedotto;

Ritenuto che il progetto presentato interessa un isolato sito tra piazza della Consolazione, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, la via della Consolazione, la via dei Foraggi e una nuova via di piano regolatore che corrisponde in parte alla vecchia via dei Fienili.

Che, attualmente detto isolato è vincolato a demolizione e ricostruzione intensiva per edifici comunali, con allargato di via dei Foraggi;

Considerato che la variante di che trattasi prevede per l'isolamento in questione;

a) il vincolo a zona di rispetto salvo per la parte in angolo tra via dei Foraggi e la nuova via di piano regolatore che viene vincolata a demolizione e ricostruzione intensiva con rispetto;

b) il mantenimento di via dei Foraggi nella sua attuale sezione;

Considerato che la proposta variante è, in linea di massima, ammissibile in quanto è intesa a mantenere nell'attuale assetto l'edilizia compresa nell'isolato in questione, eliminando la dannosa ed inopportuna previsione attuale di « demolizione e ricostruzione »;

Considerato, in particolare, che si ravvisa opportuno mantenere, nella sua attuale sezione, la via dei Foraggi, in quanto questa appare sufficiente alle esigenze del limitato traffico locale e consente, altresì, il mantenimento di talune particolari caratteristiche spaziali ed ambientali di quella delicata zona storica;

Considerato, per quanto riguarda la parte dell'isolato in questione, sita in angolo tra via dei Foraggi e la nuova via di piano regolatore, che si ravvisa più opportuno sostituire al vincolo « demolizione e ricostruzione intensiva con rispetto », quello di « zona di rispetto », conformemente alla restante area dell'isolato stesso, e mantenere, inoltre, gli allineamenti attuali, senza restringere la sezione di via dei Fienili, la quale ha già avuto, nel lato opposto, un differente definitivo assetto.

Che in conseguenza di quanto sopra occorre stralciare dall'approvazione la parte in questione perchè il Comune provveda a modificarla come sopra specificato;

Considerato che la proposta variante modifica il piano regolatore di massima del 1931;

Considerato che l'opposizione presentata dalla Società Immobiliare Tirrena, deve essere respinta per gli stessi motivi di cui alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Considerato che per l'esecuzione della proposta variante si ritiene congruo fissare il termine di cinque anni dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale n. 16171.R.VIII/56 in data 16 luglio 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario;

Visto il voto n. 730 emesso nell'adunanza del 16 settembre 1960 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della Società Immobiliare Tirrena, è approvata con lo stralcio di cui alle premesse la variante VIII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo approvato con regi decreti 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 12 ottobre 1939.

Detta variante sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000 in una relazione, in un elenco delle proprietà interessate e nella nota n. 26527 del 23 giugno 1960, contenente la controdeduzione del comune di Roma all'osservazione della Società Immobiliare Tirrena.

Per l'esecuzione della variante è fissato il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 1962, n. 1408.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visti il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1955, n. 478, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);

Vista la deliberazione n. 40 del 4 luglio 1961, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. ha stabilito di modificare l'art. 4 dello statuto anzidetto, integrando la composizione dello stesso Consiglio di amministrazione con un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la richiesta avanzata dal presidente dell'E.N.A.L. per ottenere l'approvazione della suaccennata modifica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4 dello statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), di cui alle premesse, è modificato e sostituito come segue:

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) un rappresentante del Ministero dell'interno;

3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

8) un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;

9) un rappresentante dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

10) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

11) un rappresentante del C.O.N.I.

Sono altresì nominati altri quattro componenti del Consiglio di amministrazione, scelti su proposta del Ministro per il lavoro, qualificati in rappresentanza paritetica delle categorie dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 1962, n. 1409.

Istituzione in Rotterdam (Paesi Bassi) di un Consolato generale di I categoria e soppressione del Consolato di II categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di II categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Rotterdam (Paesi Bassi) un Consolato generale di I categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e Limburgo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. **1410.**

Istituzione in Johannesburg (Sud Africa) di un Consolato generale di I categoria e soppressione del Consolato di I categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di I categoria in Johannesburg (Sud Africa) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Johannesburg (Sud Africa) un Consolato generale di I categoria con la seguente circoscrizione territoriale: provincia dello Stato Libero d'Orange, provincia del Transvaal (eccettuato il distretto di Pretoria), protettorato britannico del Bechuanaland e territorio britannico del Basutoland.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1411.**

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, concernente la destinazione, per l'anno accademico 1961-62, dei centoventi nuovi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 5 marzo 1961, n. 158.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, e successive modificazioni, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con la legge 5 marzo 1961, n. 158, per l'anno accademico medesimo;
Visto il verbale dell'adunanza del 25 giugno 1962 della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n 302, per l'insegnamento di Economia dei trasporti, venga trasferito all'insegnamento di Diritto commerciale;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di economia e commercio;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1961-62, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 158, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Diritto commerciale, anzichè per l'insegnamento di Economia dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. **1412.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Catania.

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Catania, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159 foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1413.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Confin del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 20 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Confin del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1414.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia V. e M., in frazione Ballino del comune di Fiavè (Trento).

N. 1414. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 8 marzo 1961, integrato con postilla del 14 stesso mese ed anno e con dichiarazione del 21 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia V. e M., in frazione Ballino del comune di Fiavè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1415.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dei Terziari Cappuccini dell'Addolorata, detta comunemente « Centro Addestramento Professionale Pio XII », *con sede in frazione Saltocchio del comune di Lucca.*

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dei Terziari Cappuccini dell'Addolorata, detta comunemente « Centro Addestramento Professionale Pio XII », con sede in frazione Saltocchio del comune di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1416.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo, in frazione Lion del comune di Albignasego (Padova).

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 24 luglio 1960, integrato con dichiarazione del 9 ottobre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo, in frazione Lion del comune di Albignasego (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1962.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1958, con il quale il prof. Alberto Mario Coppini è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'incarico di presidente conferito con il precitato decreto è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica il prof. Alberto Mario Coppini quale presidente dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Alberto Mario Coppini è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1962

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1962
Registro n. 7 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 236. — MAUCERI

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Sant'Agnello (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Sant'Agnello (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santo Agnello;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Sant'Agnello;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Sant'Agnello (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli;

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Sant'Agnello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data effettiva dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1962

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 43 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 9 novembre, alle ore 9 nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania - Palazzo Reale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Partecipano:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini arch. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

Barendson dott. Renato, presidente dell'Ente provinciale turismo;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante dei professionisti ed artisti;

Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori.

Assente giustificato l'ing. Vincenzo Carola, rappresentante degli industriali.

(*Omissis*)

Il sindaco di Sant'Agnello, regolarmente invitato, si è scusato telefonicamente per l'assenza dovuta a precedenti impegni del suo ufficio.

Assiste, in qualità di segretario, il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli;

Ordine del giorno:

(*Omissis*)

4) SANT'AGNELLO - Estensione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*)

Si discute l'estensione del vincolo sull'intero territorio del comune di Sant'Agnello.

La Commissione, preso atto dell'assenza giustificata del sindaco, considerato tutto quanto già esposto per il comune di Sorrento, si dichiara di parere favorevole alla estensione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Sant'Agnello, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè il comune di Sant'Agnello così come il limitrofo comune di Sorrento, è costituito da un insieme di immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale oltre che di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, godibili dai vari punti di vista dalle pubbliche strade o belvederi, anche essi compresi nel presente vincolo.

(*Omissis*)

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962 con il quale è stata ricostituita, per decorso termine di durata, la predetta Commissione e l'avv. Francesco D'Amore è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione stessa in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

Vista la lettera n. 4683/En del 27 luglio 1962, con la quale la predetta Associazione ha rettificato la sua designazione indicando quale membro effettivo l'avvocato Pasquale D'Amore anzichè l'avv. Francesco D'Amore;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv Pasquale D'Amore è nominato membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane, in sostituzione dell'avvocato Francesco D'Amore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1962
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 278

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e di altri grassi suini.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495,

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazione, nella legge 25 luglio 1956, n. 786,

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, numero 138, concernente i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, concernenti le tabelle *B* e *C* Import, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la tabella *A* Import, e succesive modificazioni,

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1961, n. 159, concernente la disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e di altri grassi suini;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1962, numero 75. concernente le concessioni di temporanea importazione;

Vista la « Decisione » del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 4 aprile 1962, relativa ai prezzi minimi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 20 aprile 1962, n. 30;

Ritenuta la necessità di dettare norme provvisorie per l'importazione del lardo, dello strutto e di altri grassi di maiale, in relazione alla particolare situazione del mercato nazionale dei suini;

Decreta:

Art 1.

L'importazione definitiva ed in regime di temporanea, dai Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e relativi possedimenti e territori oltremare (P.T.O.M.A.), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. 15.01) potrà essere temporaneamente sospesa con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero, qualora la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso per chilogrammo di lardo o di strutto, franco mercato, (escluse l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata), calcolata in base alle quotazioni rilevate sulle piazze di Milano e Reggio Emilia, risulti inferiore, per tre mercati settimanali consecutivi, a lire 245 per il lardo e a lire 235 per lo strutto.

L'importazione definitiva ed in regime di temporanea, dalle provenienze diverse da quelle sopracitate, dei prodotti elencati al precedente comma, potrà essere temporaneamente sospesa, con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero, qualora la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso per chilogrammo di lardo e di strutto, franco mercato (escluse l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata), calcolata in base alle quotazioni rilevate sulle piazze di Milano e Reggio Emilia, risulti inferiore, per tre mercati settimanali consecutivi, a lire 255 per il lardo e a lire 245 per lo strutto.

Art. 2.

La media aritmetica dei prezzi all'ingrosso per chilogrammo di lardo di cui al precedente art. 1, dovrà essere riferita, per il mercato di Milano, al lardo di pezzatura massima e cioè di kg. 20 e più, e, per il mercato di Reggio Emilia, al lardo di pezzatura media.

La media aritmetica dei prezzi all'ingrosso per chilogrammo di strutto, di cui al precedente art. 1, dovrà essere riferita al prodotto commerciato allo stato sfuso sui due mercati sopra menzionati.

Art. 3.

Il Ministro per il commercio con l'estero potrà riammettere l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, primo comma, quando la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso, franco mercato (escluse l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata), per chilogrammo, del lardo e dello strutto, rilevata come indicato al precedente art. 2 sulle piazze di Milano e Reggio Emilia, risulti pari o superiore, per tre mercati settimanali consecutivi, a lire 245 per il lardo e a lire 235 per lo strutto.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero potrà essere riammessa l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, secondo comma, quando la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso, franco mercato (escluse l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata), per chilogrammo, del lardo e dello strutto, rilevata come indicato al precedente art. 2, sulle piazze di Milano e Reggio Emilia, risulti pari o superiore per tre mercati settimanali consecutivi, a lire 255 per il lardo e a lire 245 per lo strutto.

Art. 4.

La presente disciplina dell'importazione di lardo e di strutto ed altri grassi suini, sarà applicata fino alle ore 24 del 2 dicembre 1962.

Art. 5.

E' abrogato il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1961, n. 159, concernente la disciplina delle importazioni di lardo e di strutto ed altri grassi suini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni numero 7056 datata 12 giugno 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, per cessata attività sindacale, il sig. Trippa Elchide, membro della Commissione suddetta in rappresentanza dei lavoratori, con il sig. Magliocchetti Oscar;

Decreta:

Articolo unico:

Il sig. Magliocchetti Oscar è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Trippa Elchide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5543)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni siti ai due lati del viale Carlo III nel comune di Caserta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni fiancheggianti il viale Carlo III dalla Rotonda di San Nicola la strada fino alla Reggia di Caserta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Caserta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè nel loro insieme compongono un complesso di bellezze naturali aventi valore estetico-tradizionale;

Decreta:

I terreni siti nel territorio del comune di Caserta, fiancheggianti i due lati del viale Carlo III per una profondità di metri 500 (cinquecento) dal ciglio stradale, a partire dal confine del territorio comunale di San Nicola la strada fino alla Reggia di Caserta, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caserta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 3 (Stralcio) *Seduta del* 12 *novembre* 1959

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10,30 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali panoramiche di Caserta.

Sono presenti:

1) Mariani prof. Valerio, presidente;
2) Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;
3) De Lillo avv. Nicola, delegato dell'Ente provinciale turismo;
4) Lerro arch. Paride, rappresentante dell'Associazione artisti e professionisti;
5) Carafa ing. Giovanni, rappresentante degli industriali;
6) Lanzante rag. Antonio, sindaco di San Nicola La Strada;
7) De Marinis comm. dott. Livio, commissario prefettizio Caserta.

L'ing. Domenico Foglia capo compartimento A.N.A.S., invitato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 147, non è presente, così pure l'ing. Alessandro De Franciscis, rappresentante dell'associazione degli agricoltori il quale però ha giustificato la sua assenza;

Ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) CASERTA - SAN NICOLA LA STRADA - Imposizione vincolo sui terreni fiancheggianti il viale Carlo III dalla Rotonda di San Nicola la Strada fino alla Reggia di Caserta.

(*Omissis*)

Si passa al terzo argomento dell'ordine del giorno.

Il prof. Pacini illustra la necessità di sottoporre a vincolo i terreni fiancheggianti il vialone Carlo III, a partire dalla Rotonda di San Nicola la Strada fino alla Reggia di Caserta.

Interviene alla discussione il rag. Lanzante sindaco di San Nicola la Strada il quale fornisce al presidente tutte le notizie in merito all'argomento.

Il commissario del comune di Caserta si dichiara d'accordo sulla imposizione di vincolo per il territorio di pertinenza del comune di Caserta.

Infine all'unanimità, con il parere favorevole del commissario prefettizio di Caserta e del sindaco di San Nicola la Strada, si decide di porre il vincolo con l'estensione di m. 300 a partire da una tangente dalla Rotonda di San Nicola, lato Napoli, ai due lati della strada fino al confine del territorio di Caserta e di 500 metri da questo fino alla Reggia, ai sensi dei commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1397, per procedere poi ad un piano territoriale paesistico nel quale siano stabiliti i criteri di edificabilità (su della zona esiste già il vincolo di rispetto per la mole Vanvitelliana).

(*Omissis*)

Alle ore 13 si scioglie la seduta.

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: ROTONDATO

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.

Sostituzione del presidente dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, con le modifiche di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 316;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, sopra citato spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di nominare, con proprio decreto, il presidente dell'Ente predetto;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1961 con il quale l'on. dott. Domenico Chiaramello è stato nominato presidente dell'Ente;

Viste le dimissioni dall'incarico predetto rassegnate dall'on. dott. Francesco Chiaramello;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dello ente l'avv. Piero Zanetti in sostituzione dell'on. dottor Domenico Chiaramello;

Decreta:

L'avv. Piero Zanetti è nominato presidente dello ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, per la durata di un triennio, in sostituzione dell'on. dott. Domenico Chiaramello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5577)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 1076 « Nuovo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'8 agosto 1962, pagina 3241, colonna prima, paragrafo *d*), ove è detto: « ... bilanci dell'Istituto *o* della Sezione ... » leggasi « ... bilanci dell'Istituto *e* della Sezione ... »; al paragrafo *r*), ove è detto: « ... qualunque argomento ... » leggasi « ... qualunque *altro* argomento ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1016 del 27 settembre 1962. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1016 del 27 settembre 1962, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico di specialità medicinali:

SPECIALITA' MEDICINALI (LXXIII elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1010 del 9 agosto 1962 (LXXII elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Ateroger	Crinos, Villaguardia (Como)	capsule 40	2.400
Balsamina Kroner	Ceccarelli, Firenze	flacone × 150 gr.	380
Balsamo Sarein	Vitafarm, Milano	tubo × 35 gr.	325
Becomicina	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	supposte 5 A.	700
Bicodes	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	supposte 4	750
Broncozim	Granelli, Milano	fiale liofilizzate 5 × 3 cc. + fiale 5 solvente × 2 cc.	1.050
Calcio Amin B-6	C. Etro, Milano	supposte 10	650
Caridone	Farmaroma, Roma	supposte 10	1.000
Cetilon	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	flacone sciroppo × 125 gr.	380
Detoxina	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	compresse 20	950
Di Adreson F	Ravasini, Roma	compresse 20 × 5 mgr.	2.000
Emocillina	Firma, Firenze	fiale 3 × 500 mg.	650
Emovit	Tosi, Milano	forte fiale 5 × 1 cc.	1.300
Endojodina B-1	Co-Fa, Milano	fiale 10 × 2 cc.	575
Enzitab	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	capsule 30	650
Epacarnina	Costantino & C., Favria (Torino)	fiale 10 × 2 cc.	1.400
Epatolipoidina	Profarmi, Milano	compresse 30	1.100
Epatosol	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	capsule 30	1.500
Epavu	Faver, Torino	sciroppo	1.700
Eupulmina	Dima, Roma	c/ efedrina supposte 10 A. c/ efedrina fiale 10 × 1 cc. B.	550 495
Fosfotiamina	Dima, Roma	fiale 5 × 2 cc. × 100 mgr.	500
Furadantin	Formenti, Milano	sosp. or. flac. × 60 cc.	840
Guamidone	Lenza, Napoli	capsule 10	340
Hepacolina complex	Ibis, Firenze	confetti 20	1.055
Hepamec	Mec, Roma	compresse 20	750
Idrodiuvis	Istituto Scientifico delle Venezie, Padova	compresse 20	700
Iodogelatina	Sclavo, Siena	tipo polivitaminico confetti 40	600
Iprogen	Biasetti, Milano	compresse 10 × gr. 0,30	400
Levupan	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	flac. scir. × 100 cc. al 40 % di soluzione	800
Micromega	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	flacone × 100 cc.	860
Mirelgyn	Tuscofarm, Siena	flacone scir. × gr. 150	1.250
Moplex	Polymedic, Roma	supposte 10 uso pediatrico	650
Mughina	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	supposte 10	765
Normocoster	Costantino & C., Favria (Torino)	normale - fiale 5 forte - fiale 5	900 1.000
Piraglicol	Welpharma, Roma	supposte 6 A.	600
Solfoiodo con complesso B (e vitamina B-12)	S.I.R.T., Pontedera (Pisa)	endov. fiale 5 × 5 cc. + 5 × 1 cc. intramusc. fiale 5 × 5 cc. + 5 × 0,5 cc.	1.200 1.200

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Stenalgil	Irios, Milano	compresse 30 × 150 mgr.	800
Strenicil	Alfa I.C.F. Bologna	flac. × 1.000.000 U.I. + gr. 0,5	370
Theammina P	C Etro, Milano	supposte 10	860
Tensiopress	Uniter. Roma	compresse 30	1.600
Tiofenitol	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	compresse 30	1.380
Tricofur	Formenti, Milano	ovuli vaginali, 12	800
Vaccino contro il morbo di Newcastle uso vete	Cyanamid Italia, Catania	polvere vagin. × 15 gr.	800
		flac. 1000 dosi + diluente	6.000
Varantene	Drumond, Mantova	compresse 30	1.200
Vitamina B-12	Sparto, Perugia	ampolle 3 × 2 cc. × 1000 gamma + 3 solvente	1.200
Vitamina C	Ceccarelli, Firenze	fiale 3 × 5 cc.	340
Vitazolo	Ceccarelli, Firenze	supposte 10 A.	1.000

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 3 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,64	620,65	620,67	620,75	620,62	620,64	620,66	620,65	620,65	620,63
$ Can.	576,15	576,50	576,50	576,60	575,75	576,55	576,40	576,50	576,60	576,50
Fr. Sv.	143,44	143,48	143,51	143,52	143,50	143,50	143,435	143,45	143,48	143,50
Kr. D.	89,66	89,68	89,70	89,75	89,60	89,69	89,70	89,70	89,68	89,68
Kr. N.	86,81	86,80	86,83	86,845	86,85	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,49	120,50	120,50	120,535	120,45	120,51	120,50	120,50	120,50	120,50
Fol.	172,47	172,52	172,52	172,57	172,50	172,50	172,525	172,50	172,49	172,50
Fr. B.	12,46	12,48	12,479	12,485	12,475	12,48	12,48	12,48	12,48	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,67	126,68	126,695	126,60	126,66	126,665	126,65	126,66	126,67
Lst.	1738,20	1738,70	1738,45	1739 —	1738,60	1738,40	1738,40	1738,25	1738,35	1738,50
Dm. occ.	155,12	155,14	155,15	155,18	155,135	155,13	155,12	155,10	155,14	155,14
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,0543	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,67	21,72	21,685	21,60	21,68	21,67	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 3 ottobre 1962

Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	95,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1962

1 Dollaro USA	620,705
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	143,507
1 Corona danese	89,725
1 Corona norvegese	86,822
1 Corona svedese	120,517
1 Fiorino olandese	172,547
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,68
1 Lira sterlina	1738,70
1 Marco germanico	155,15
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,677

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Avezzano

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1106, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 118, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Avezzano anche agli effetti del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

(5629)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Isola del Liri

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1107, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 117, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Isola del Liri anche agli effetti del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

(5630)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Delianova

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1103, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 121, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Delianova anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

(5631)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della frazione Marina del comune di Ardore

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1104, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 120, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della frazione Marina del comune di Ardore anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

(5632)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11154, in data 29 settembre 1962, la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, affidata all'ing. Salvatore Maida è stata prorogata fino al 2 novembre 1962.

(5633)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Vibo Valentia

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1105, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 119, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Vibo Valentia anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

(5625)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami e titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e titoli a due posti di ricercatore in prova (coefficiente di trattamento economico iniziale 271), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'articolo 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria elettrotecnica;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 40. Il suddetto limite massimo di età è elevato:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite ulteriore di anni 45;

b) di cinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per tutte le altre categorie assimilate di mutilati ed invalidi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) di cinque anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono salve le altre elevazioni del limite di età previste dalle leggi vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'esercizio della ricerca scientifica, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma del citato testo unico);

c) coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti, di cui innanzi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, deve essere rivolta al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il luogo di residenza;

il tipo di laurea di cui sia in possesso.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorati è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarerà le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver pendenti a suo carico procedimenti penali;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal penultimo comma del precedente art. 2 del presente bando.

Dalla domanda, deve, inoltre, risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

La firma, che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il candidato stesso risiede. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Essa dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame di cui all'articolo seguente e determina, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

La prova scritta verterà su argomenti di acustica con particolare riguardo alle oscillazioni di alta frequenza; la prova pratica su argomenti di ultracustica; la prova orale su argomenti di acustica e di fisica sperimentale.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore. La durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 7.

I titoli che il candidato intenda far valere agli effetti del presente concorso devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati, dopo averli numerati in ordine progressivo, su un apposito foglio da allegare alla domanda di ammissione.

I titoli sono valutati prima delle prove pratica ed orale limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al secondo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato ai titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di laurea, redatto su carta da bollo da L. 100, deve necessariamente attestare il punteggio finale.

Le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione.

Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari valgono le seguenti norme:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito della forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimo-

strare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, nonchè dei locali, fissati per le medesime.

Per essere ammessi a partecipare alle suddette prove i concorrenti sono tenuti ad esibire, a esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornati:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Il conseguimento nella prova scritta dei 6/10 del punteggio assegnato a norma del precedente art. 5, comma terzo, è condizione di ammissione alla prova pratica e alla prova orale.

Tutti gli esami si intendono superati se è stata raggiunta una votazione complessiva di almeno 52,50/75 e se in ciascuna delle prove non è stato riportato un voto inferiore ai 6/10 del punteggio assegnato ai sensi del testè citato art. 5, comma terzo.

Art. 9.

Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria generale di merito degli idonei i candidati che hanno superato le prove di esame raggiungendo la votazione di almeno 52,50/75 ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, e perciò conseguano, nell'ambito del punteggio di cui al secondo comma dello art. 5, la votazione complessiva per titoli ed esami di almeno 70/100.

Nella formazione della anzidetta graduatoria di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei vincitori comprendendovi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati già inclusi nella graduatoria degli idonei.

Nella formazione della predetta graduatoria dei vincitori sarà tenuto altresì conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

A differenza dei requisiti di ammissione ai concorsi (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenazione delle domande), i requisiti che diano titolo a particolari benefici (e non a punteggio) agli effetti dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori (ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 9) o alla preferenza per i casi di parità di merito (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine gli aventi diritto all'inclusione nella graduatoria generale degli idonei, di cui al primo comma del precedente art. 9, dovranno, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione del conseguimento della idoneità nel concorso, presentare al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze, 7 - Roma) i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nella graduatoria dei vincitori o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli a norma del precedente art. 7, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 7, le seguenti norme:

a) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè tutti i mutilati e gli invalidi appartenenti a categorie assimilate alle precedenti, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono peresentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei ceduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazio-

nale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 100 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella del presente bando;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 Roma, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del diploma di laurea di cui al n. 1 del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra amministrazione agli effetti della partecipazione a concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio in carta libera l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego per il quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 4 del precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

g) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 11.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) la copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) il titolo di studio di cui sopra sub *a*).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio di cui sopra sub *a*);

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la

residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che essi possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

I vincitori del concorso saranno con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominati ricercatori

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominati ricercatori straordinari ed assunti in prova per un periodo di due anni.

Essi dovranno prendere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica - Piazzale delle Scienze, 7 - Roma, alla data stabilita nel decreto di cui al precedente comma, pena la decadenza dalla nomina.

Compiuto il biennio di prova, i ricercatori straordinari conseguono la nomina in ruolo in qualità di ricercatori ordinari con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo giudizio favorevole della Giunta amministrativa del Consiglio stesso fondato sulla relazione del direttore dell'Istituto nazionale di ultracustica.

In caso di giudizio sfavorevole il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. Ai ricercatori straordinari che cessano in tal modo dal servizio spetta una indennità pari a due mesilità del trattamento economico del periodo di prova.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il presidente: POLVANI

(5583)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 23 luglio 1962, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo la indicazione preferenziale apposta nelle relative domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 23482 del 23 luglio 1962;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Baruzzi Caterina: Castelmella;
2) Terzi Giuseppina: Barbariga;
3) Belleri Maria: Iseo;
4) Veneri Delia: Edolo, frazione Cortenedolo;
5) Averoldi Maria: Odolo;
6) Marchioni Domenica: Prestine.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Fogiio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 19 settembre 1962

Il medico provinciale: RAFFO

(5537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 1° giugno 1962, n. 1780 e 1781, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 10 gennaio 1962, n. 4638, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le candidate Ilde Mazzagatta, Elisabetta Pompei e Giuseppina Di Gaetano, hanno rinunziato alla condotta ostetrica di Silvi (2ª condotta);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice della citata condotta la concorrente idonea a cui, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi, spetta il posto citato;

Coonsiderato che tale candidata, l'ostetrica Italia Rapagnani, appositamente interpellata, ha accettato il posto:

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Italia Rapagnani è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Silvi (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Silvi.

Teramo, addì 22 settembre 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(5589)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.